

## Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

121. Reverendiss. Cardinale &c. Deputatio Eminentissimi D. Cardinalis Imperialis in Præfectum Sac. Congregationis Boni Regiminis cum solitis, & aliis amplioribus facultatibus.

urn:nbn:de:hbz:466:1-74859

ondenti al pericolo, che fovrafta alla com-mune falute, devono effere le precauzioni per evitarlo. Premendo però alla Sacra Confulta, la quale fopraintende alla confervazione della Santità tanto in Roma, quanto nel rimanente dello Stato Ecclesiastico, di tener lontano da' Dominii di Nostro Signore così orribil flagello, con il presente Editto espressamente approvato dalla a presente Louto espresamente approvato dalla Santità Sua riduce à memoria di qualunque Persona; benche Ecclessaflica, tanto Secolare, quanto Regolare, e in qualsivoglia modo privilegiata, & efente, ancorche il di lei privilegio fosse di tal natura, che avesse bispano d'individua, e special propriesa i Bardi artifica di la contra del propriesa del pr mentione, i Bandi publicati sotto li trè, dieci, quattordici, quindeci, eventisette d'Agosto, sotto li due, quindeci, e vinticinque di Settembre, fotto gl'otto d'Ottobre, e sotto i dodici, edicia-nove di Novembre del prossimo passato anno, e confermando tutto ciò, che in essi è stato di sposso, dichiara, che in avenire si darà a'me-desimi una pronta, & esatta esecuzione, e si procederà contro i Contraventori militarmente, e all'uso di guerra, senza, che per evitare le pene in detti Bandi stabilite, possa loro suffragare nei casi di contraventione alcun motivo, ò pretesto di ignoranza: E perche oltre alle disposizioni ne'medesimi Bandi già fatte è necessario di provedere, che dai Governatori, Justicenti, e Deputati de'-Lunghi tanto mediatamente, che immediatamente soggetti alla Santa Sede non si spedischino bultettini di Sanità à Persone forassiere, le quali da lungo tempo non abitano in detti luoghi soggetti alla loro giurisdizione (giache con la soverchia facilità di munire d'attestati di Sanità Gente non cognite, s'espone ad evidente pericolo la publi-ca salute) proibisce l'issessa Sagra Consulta sotto pene corporai gravissime da essendersi sino alla Galera ad tempus, & anche in perpetuo, e all'istessa della contraventione a'mentovati Governatori, Justicenti, e Deputati di concedere attestati di Sanità à persone, delle quali non abbino piena cognizione, e che per lo spazio almeno di dui mesi non abbino abitato nell'istesso luogo, da dove esse Perbino abitato nell'inteiso luogo, da dove effe Perfone partiranno. Dovranno bensì mentovati Governatori , Jufdicenti , e Deputati confermare
nelle foliteforme i bulletini di Sanità alle Perfone anche foraftiere , che li efibiranno , ad effetto , che possino liberamente profeguire il loro
viaggio , purche non fiano sospetti di fassità , ò
alterazione. Dichiara finalmente , e vuole , che il presente Editto assisso, e publicato, che sia ne'luo-ghi soliti di Roma, assissinga tutti nel termine di trè giorni in quanto à Roma, e suo Distretto, e di quindeci in quanto al rimanente dello Stato Ecclesiastico, come se à ciascuno fosse personalmente intimato. Dato in Roma 7. Febraro 1721.

F. Card. Paulucci.

A. Banchieri Segretario.

Die, mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum afficium, & publicatum suit ad valvas Curiæ, in Acie Campi Floræ, & aliis locis solitis Urbis per me Andream Placentinum Apost. Cars.

Jo. del Rè Mag. Curs.

## DECRETA MEMORABILIA

Congregationis Reformationis Tribunalium Urbis,

## IN CONGREGATIONE

Habita die 9. Februarii 1708.

Primo fuit refolutum Sacerdotes, etiam Clericos in majoribus Ordinibus etiam Beneficiatos refidentiales non poffe patrocinari Caufas in Curia Capitolina, in aliis quoque Curiis etiam Ecclefiafticis non poffe patrocinari, nifi de licentia Sancliffimi sub prenis scutorum centum monetæ, aliisque arbitrio Sanclitatis Suæ.

Secundo firmis remanentibus provifionibus omnibus aliis circa dilationes quinquennales per Decreta hujus Congregationis Reformationis etiam Particularis difponitur per novum Decretum, quòd in omnibus Tribunalibus etiam Ecclefiaficis fervetur dispositio Statuti Urbis cap. 161. lib. 1. cum declaratione etiam quòd non admittatur cautio juratoria.

Die 11. dieli mensis Februarii saela per me infrascriptum praesatorum Decretorum, & resolutionum relatione Sanctissimo Domino Nostro Clementi Papa XI. idem Sanctissimus diela Decreta approbavit, eaque imprimi, publicari, & observari mandavit.

F. Caffarellus Gub., & V. Camerarius,

Julianus Fantivecchius Sec.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradicta Decreta affixa, & publicata fuerunt ad valvas Curia Innocentiame, ac in acie Campi Floræ, & aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Ludovicum de Cappellis Apostol. Curs.

Pro D. Magistro Curs. Sebastianus Vasellus,

Consenteneum visum est pro coronide, & complemento Operis hic adjicere duo Chiographa majoris momenti à san. mem. Clemente XI. expedita, quorum altero Emus, & Rmus D. Joseph Renatus S. R. E. Cardinalis Imperialis Sacræ Congregationis Bont Regiminis Præfectus cum solitis, ac aliis amplioribus facultatibus constituitur. Altero autem omnium locorum Baronalium Ditionis Pontificiæ Communitates prædictæ Sacræ Congregationi subjiciuntur.

Deputatio Eminentiffimi D. Cardinalis Imperialis in Præfectum Sac. Congregationis Boni Regiminis cum folitis, & aliis amplioribus facultatibus.

Reverendis. Cardinale Gioseppe Renato Imperiale. Sin'dal principio del Nostro Pontificato uno de maggiori pensieri, che avemmo, stu quello di provedere al buon governo, & ammi nistrazione de Beni delle Communità del Nostro Stato Ecclesiastico, e che le Cause, e negozii, ne quali avessero interesse, sossero spediticon tutta la

cele-

1701.

celerità possibile per ssuggire ogni sorte dispense; E perciò essendo appieno informato della vostra sperimentata attenzione, e del zelo, che sem-Pre avete avitto, particolarmente à favore delle Communità, vi deputammo fenza fegnarvi il Chirografo, per Prefetto della Nostra Congregazione del Buon Governo; & ora volendo, che non si possa dubitare della validità di quello, che sino companyone Presser della validità di quello, che sin'ora, come Presetto, avete satto, e per l'avvenire farete, abbiamo determinato deputarvi di nuovo, come in appreffo; Onde con il pre-fente Nostro Chirografo, avendo per espresso, e di parola in parola inserto il tenore di qua-lunque cosa necessaria da esprimersi, e che ricercasse specifica, & individua menzione, di Noftro moto proprio, certa fcienza, e pienezza della Nostra assoluta Potestà, di nuovo vi eleggiamo, e deputiamo per Presetto della detta Nostra Congregazione del Buon Governo, con tutti li onori, pesi, giuridizioni, preeminenze, autorità, e facolta solite godersi da simili Prefetti, e rispettivamente conceduteli tanto da Clemente VIII, nella Bolla dell'erezione di detta Congregazione, quanto da altri Nostri Predeces-fori, & in oltre ( non però per le Cause conten-tiose, quali vogliamo, che si debbano cognofore, quair vogtiamo, che si debbano cognofoere nella piena Congregazione nel modo sin'ora
pratticato) vi diamo facoltà di poter tenere in vostra Casa Congregazioni particolari, & ivi pigliare le provisioni, e fare le risolutioni, che
stimarete espedienti, & utili per la buona economia delle dette Communità; & ancora di potere tanto nelle Congregazioni piene, quanto
nelle dette particolari ordinare riparazioni di mura de' Luoghi, Strade, e Ponti, conforme affrinra de' Luoghi, Strade, e Ponti, conforme astringere à contribuire à con denari, à con Persone secondo le loro qualità per l'opere dette del commune qualfivoglia, ancorche privilegiato, & esente, non ostante li loro privilegii, & esente zioni, e di commutare, e trasportare qualche Datio, ò Colletta, che si pagasse di presente, in Datio, o Colletta, cne il pagane di presente, il altro, che fi giudicasse profittevole, & utile à dette Communità, e di ordinare l'esecuzioni di tali risoluzioni nel modo, che vi parerà, come se fossero state fatte nelle piene Congregazioni, essendo questo mente, e volontà Nostra espressa. Volendo, e decretando, che il presente Nostro Chirografo da registrarsi in Camera, secondo la Bolla di Pio IV. de registrandis, abbia il suo pie no effetto, e vigore, non offanti qualfivoglia privilegii, efenzioni, coffituzioni, & ordinazioni Apostoliche Nostre, e de Nostri Predecessori, leggi civili, e Canoniche, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini, & ogni altra cosa, che facest consultationi della quali sutte thin, contuetudini, et ogni attra cota, che taceife, ò potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendo il loro tenore qui per espresfo, per questa sol volta, e per l'effetto sudetto
pienamente deroghiamo. Dato dal Nostro Palaz
zo Apostolico in Vaticano. Questo di 4. Mag

CLEMENS PAPA XI.

## DECLARATIO.

Comprehensionis Communitatum omnium Locorum Baronalium in Pontificia ditione existentium sub Constitutione Clementis VIII.,
& aliis Apostolicis ordinationibus rectum regimen earundem Communitatum respicienti
bus: cum expressa abrogatione Indultorum, &
Exemptionum quibuscunque Baronibus tam
Secularibus, quam Ecclesiasticis, etiam Regularibus, ea de re concessarum, & cum decreto
quod antedictae Communitates Locorum Baro.

nalium quotannis proprias Tabellas ad Sacram Congregationem Boni Regiminis transmittere teneantur.

R Everendiss Cardinale Imperiale Præfetto del-le Congr. de Sgravii, e Buon Governo del-le Communità del Nostro stato Ecclesiastico. Per togliere Noi gli abusi, e dat opportuno rimedio à i gravi pregiudizii, che dai Baroni del Nostro Stato Ecclesiastico, ò loro Ministri erano stati introdotti, e si apportavano alle Communità delle Città, Terre, Castelli, & altri luoghi da essi Baroni posseduti nel detto Nostro Stato, particolarmente nel ripartimento de pesi Camerali, rinovammo la Congregazione particolare altre volte dalla sa. mem. di Innocenzo XI. Nostro Predecessore deputata per decidere, e terminare la controversia trà le dette Communità, e i loro Baroni fopra di ciò da lungo tempo ancora indecifa pendente, nella quale più volte esaminatesi, e maturamente consideratesi le ragioni dedotte per parte delli detti Baroni, finalmente nel di 19. De-cembre 1702, à tenore della resoluzione presass, fu pronunciato essere li detti Baroni tenuti al pagamento del Suffidio Triennale, e di altri pefi Camerali, come fono tenuti, & obligati gli altri Cittadini di essi luoghi, tanto per li beni posse-duti nel tempo dell'Impositioni di detti pesi, quanto per gli altri doppo acquistati, e da acquistar-si, alla qual Sentenza vogliamo sempre si abbia relazione; dalla qual Sentenza appellatissi i detti Baroni alla Nostra Signatura di Grazia, parve à Baroni ana Notira signatura di Orazia, parve a questa, tenutasi avanti di Noi nel giorno 22. Mag. dell'anno 1703. prossimo passato, di negare alli detti Baroni, anche in devolutivo, l'appre alli detti Baroni, anche in devolutivo, l'apprendimentatione della superiori dell'alli della superiori della sup pellazione, emanandone rescritto: Nihil, e desi-derando Noi, che con la maggior possibile solle-citudine havesse il detto Giudicato il suo effetto, coll'astringere i detti Baroni al pagamento delli pesi sudetti, deputammo altra Congregazione particolarmente per esaminare il modo, con cui potesse più facilmente, e speditamente ottenerse-ne l'esecuzione, quale tenutasi avanti di Voi esnel electizione, quale tenutali avanti di voi elefendo stata di parere doversi deputare, e trasmet tere i Commissarii, e Visitatori Apostolici in ciascuno Città, Terra e luogo Baronale, con facoltà di sar stimare, allibrare, e descrivere ne publici Catasti tutti i Beni da essi Baroni in quelli posseduti, di riveder le Tabelle di dette Commu nità, correggerle, e riformarle, e di nuovo ordi narle, e di far tutt'altro, che da detti Visitatori s fosse giudicato necessario, perche siano i Beni di detti Baroni tassati egualmente, che gli altri de i Cittadini e Abitanti de i sudetti luoghi, e che siano altresì i medemi Baroni astretti al pagamento de pesi per la rata ad essi toccante, e riferitoci da Voi il sentimento di detta Congregazione, ci compiacemmo d'approvarla, sicome acciò sosse pienamente eseguito, deputammo per Commissarii, e Visitatori de sudetti luoghi, diversi Prelati, concedendo loro ogni necessaria, & opportuna fa coltà, & autorità di ricognoscere lo slato delle Communità, di detti luoghi, risormare, e coreggere i Catasti in quelle esistenti, è dove non si trovalfero, ordinare, che di nuovo si facessero, prenden-do l'assegna de' Beni, tanto dagl' Ecclesiassici, quanto da' Baroni, e da' altre qualifiiano Persone, e fa-cendo quelli stimare, allibrare, e descrivere ne' publici Catasti, di sar huove Tasse, e ripartimenti de pessi Camerali fudetti, di modo che al pagamento di quelli debbano concorrere tanto gli Ecclesiassici Secolari, e Regolari, quanto ogni Barone, e qua lunque altra Persona, benche privilegiata, di rivedere le Tabelle di esse Communità, correggerle riformarle, e di nuovo ordinarle, e con altre facol-ta diffusamente espresse ne i Nostri Brevi sopra odi

II.